

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE ALLA
DIFFUSIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ ED ALLA RIMOZIONE DI
OGNI COMPORTAMENTO DISCRIMINATORIO PER RAGIONI DI SESSO
NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE.

Condiviso dal Presidente del Tribunale di Pordenone, dal Procuratore della
Repubblica, dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Pordenone, dal
Responsabile Amministrativo delle Cancellerie Civili e Penali presso il Tribunale di
Pordenone e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone,

VISTI

Gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana;

gli articoli 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE come modificati dall'entrata in vigore del
Trattato di Lisbona;

la direttiva 76/207/CEE come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE inerente
l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al
lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

la direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;

la Legge 8 marzo 2000 n. 53 ed in particolare l'art. 9 che prevede la promozione e
l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare
tempo di vita e tempo di lavoro;

il D.Lgs del 26 marzo 2001 n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità e successive modificazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005 che riconosce ai
padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità ,in alternativa
alla madre;

il D.Lgs del 30 maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in
materia di parità di trattamento tra gli uomini e donne per quanto attiene l'accesso al
lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

il D.Lgs dell'11 aprile 2006 n. 198 Codice delle Pari Opportunità uomo e donna;

il D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 in merito all'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 17 e 22 del D.Lgs n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335;

Il D.Lgs n 5 del 25 gennaio 2010 in attuazione della Direttiva 2006/54/CE;

Il Codice Deontologico Forense;

CONSIDERATO

- che tutte le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei diversi ruoli loro attribuiti, condividono l'esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra uomini e donne nell'esercizio della professione forense, rimuovendo ogni comportamento discriminatorio per ragioni di genere;
- che tutte le parti riconoscono che il tema della conciliazione è da ritenersi sempre più centrale nell'organizzazione lavorativa al fine di consentire a donne e uomini una partecipazione equilibrata alla vita professionale ed alla vita familiare;
- che tutte le parti condividono l'esigenza di sviluppare un'azione di collaborazione volta alla realizzazione della diffusione e valorizzazione della cultura delle pari opportunità nella professione forense;
- che tutte le parti ritengono necessaria una sinergia tra le stesse nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di intensa collaborazione finalizzato alla definizione di un comune progetto di attività di studio, ricerca e formazione in materia di pari opportunità;
- che tutte le parti intendono garantire sempre l'efficienza e l'andamento della Giustizia, così come la salvaguardia del diritto alla difesa dell'assistito, mediante la costruzione di un percorso condiviso di assunzione di impegni tra i reciproci soggetti sottoscrittori.

Tutto ciò premesso il Presidente del Tribunale di Pordenone, il Procuratore della Repubblica, il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Pordenone, il Responsabile Amministrativo delle Cancellerie Civili e Penali presso il Tribunale di Pordenone e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, ad applicare, promuovere e diffondere i contenuti del presente PROTOCOLLO D'INTESA ed in particolare a :

- 1) promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa tra i/le magistrati/e operanti all'interno del Tribunale;
- 2) riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire dell'avvocata civilista per le udienze di comparizione personale delle parti, per le udienze di ammissione dei mezzi istruttori e per quelle di istruzione probatoria durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto.
- 3) riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire dell'avvocata giuslavorista alle udienze fissate ex art. 420 c.p.c. ed a quelle istruttorie durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto.
- 4) riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire dell'avvocata penalista ai sensi degli articoli 420 *ter* e 484, comma 2 *bis* c.p.p. con esclusione delle udienze con presenza di imputato che si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente -analogamente a quanto previsto dall'art. 420 *ter* comma 5 c.p.p.-, che si proceda malgrado l'assenza del difensore ovvero laddove occorra svolgere prestazioni indispensabili in materia penale, tra quelle individuate dall'art. 4 lett.a) del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, di seguito riportate:

-assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 c.p.p., all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 c.p.p.,

e questo al fine di disporre il rinvio con le seguenti modalità:


- A. nel periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge ed in particolare dal D.Lgs 151/2001 e successive modificazioni, ossia nel periodo compreso tra 2 mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse, su richiesta della donna avvocato, previa presentazione del certificato medico

- attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, verrà fissata l'udienza o disposto il rinvio della causa a data successiva detto periodo;
- B. per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D.Lgvo 151/01 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.
- C. le gravi e/o particolari necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, nonché la condizione di allattamento – prontamente comunicati – saranno presi in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio d'udienza qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo;
- D. per tutti gli avvocati, in ogni caso, il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria e, comunque, non superiore a due mesi dalla fine di tale periodo.
- 5) Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla realizzazione ed alla tutela del principio di parità in genere.

Pordenone , 28 marzo 2013


Il Presidente del Tribunale

Dott. Francesco Pedoja




Il Procuratore della Repubblica

Dott. Marco Martani




Il Giudice di Pace Coordinatore

Dott. Raffaele Vairo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Avv. Giancarlo Zanbier



TRIBUNALE DI PORDENONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PORDENONE

GIUDICE DI PACE DI PORDENONE

(3)

- Istanza di rinvio dell'udienza penale per maternità dell'avvocato -

La sottoscritta Avv. _____, difensore di _____ (1),
_____ (2) nel procedimento iscritto al n. _____ R.G.N.R. _____ con
Giudice - PM _____ ed udienza fissata al _____

Premesso

- che la sottoscritta (3)

si trova al _____ mese di gravidanza (periodo anteriore a quello indicato dall'art. 16 del D.lsg n. 151/2001) che presenta particolari e/o gravi complicanze come risulta dal certificato medico che si allega;

si trova al _____ mese di gravidanza (periodo indicato dall'art. 16 del D.Lsg n. 151/2001) risulta dal certificato medico che si allega;

ha partorito in data _____, come risulta dal certificato medico e/o dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/200 che allega;

- che, - che, in virtù del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data _____ dal Tribunale di Pordenone, dalla Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, dal Giudice di Pace Coordinatore di Pordenone, lo stato di gravidanza e maternità è riconosciuto quale causa di legittimo impedimento a comparire dell'avvocata penalista.

Tanto premesso, la sottoscritta

Chiede

Il rinvio dell'udienza del _____ a data successiva al _____
conformemente a quanto previsto dal menzionato Protocollo.

Con osservanza.

Avv. _____

Pordenone, li _____

Si allega:

1) Certificato medico o/ autocertificazione

1. Nome dell'imputato

2. Qualifica della parte processuale (imputato o parte offesa)

3. Barrare la casella interessata